

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, finalità, sedi, durata e patrimonio dell'Azienda

Art.1

Costituzione

1. Tra i Comuni di Somma Lombardo, Vergiate, Sesto Calende, Arsago Seprio e Golasecca, ai sensi dell'art.114 del D. Lgs. 267/00 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali TUEL) , e a seguito di Convenzione approvata da ciascun Comune , come previsto dall'art. 30 del TUEL, è costituita l'Azienda speciale consortile denominata CFP Ticino-Malpensa (di seguito denominata Azienda).
2. L'Azienda è ente strumentale degli enti aderenti alla Convenzione ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
3. Nel rispetto dell'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dal presente Statuto e dai correlati regolamenti interni di funzionamento.

Art. 2

Enti Consorziati

1. Fanno parte dell'Azienda gli Enti di cui all'art. 1, c. 1 del presente Statuto. Di esso possono far parte anche altri enti della Provincia di Varese, previa deliberazione di ammissione ai sensi dell'art.1 della Convenzione.
2. Nell'ipotesi di ammissione di altri enti all'Azienda, l'Assemblea procederà alle necessarie ridefinizioni delle quote consortili.
3. Qualora sussistano le condizioni per l'estensione dei servizi dell'Azienda ad altri Enti, l'Assemblea consortile delibera sulle richieste d'ammissione degli stessi.
4. Le quote di partecipazione alla spesa degli Enti consorziati sono determinate secondo le modalità previste nella Convenzione.
5. Gli Enti consorziati erogano, secondo le modalità previste nella Convenzione e nei Contratti di servizio, contributi fissi e/o variabili
6. Gli Enti aderenti all'Azienda possono da essa recedere prima della scadenza prevista previa comunicazione del recesso all'Assemblea consortile, da effettuarsi entro 6 (sei) mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario. Il recesso avrà efficacia a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo, coincidente con l'inizio del nuovo esercizio finanziario
7. La liquidazione della quota spettante all'Ente recedente sarà calcolata dal Consiglio di Amministrazione alla data del recesso e verrà effettuata all'atto dello scioglimento dell'Azienda.
8. L'Ente che recede rimane obbligato per eventuali impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti a medio - lungo termine.

9. Gli eventuali beni conferiti saranno restituiti quando le obbligazioni saranno soddisfatte e comunque non potranno eccedere il valore proporzionale delle quote di partecipazione all'Azienda che sarebbe spettato al ricevente sulla base dei valori di bilancio, qualora l'Azienda si fosse sciolta alla data del recesso.

Art.3

Finalità dell'Azienda

1. L'Azienda concorre al perseguimento dei seguenti scopi:

la promozione dell'esercizio del diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinate all'elevazione culturale e professionale dei cittadini a partire dall'istruzione e formazione professionale, alla formazione in Diritto dovere, all'offerta di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni, alla riqualificazione, all'orientamento, ivi comprese la formazione continua, permanente, ricorrente e quelle conseguenti la riconversione di attività produttive, nonché attraverso la erogazione di servizi di orientamento e attività di politiche attive del lavoro destinate all'orientamento professionale, all'accompagnamento, all'inserimento lavorativo anche per fasce deboli e/o disabili ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita a favore di cittadini occupati, non occupati o in cerca di prima occupazione.

Per realizzare le attività sopra elencate, l'Azienda può anche accedere ai finanziamenti pubblici (Fondo Sociale Europeo, programmi di formazione dell'Unione Europea, Regione Lombardia, Ministeri, Provincia, Enti locali, ecc.) e/o privati (aziende, cittadini, ecc.). L'Azienda può, previa stipulazione di apposite convenzioni, svolgere i servizi ad esso affidati anche al di fuori dei Comuni consorziati.

2. L'Azienda persegue i suoi scopi avvalendosi prevalentemente della attività proprie e delle strutture proprie o dei singoli enti consorziati.

Qualora in relazione a una singola iniziativa non possa disporre delle strutture proprie o degli enti consorziati, l'Azienda può avvalersi della attività e delle strutture di terzi.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Azienda può prendere accordi e stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con imprese, con organismi di studio e di ricerca; può inoltre compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, nonché ogni altra utile per il perseguimento dello scopo.

3. L'Azienda non ha fini di lucro e, nella erogazione di servizi e attività finalizzati al raggiungimento degli scopi sopra enunciati, si ispira ai principi di imparzialità, economicità, pubblicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

L'Azienda, nel rapporto con i cittadini del territorio di riferimento e in specie con i fruitori dei propri servizi e attività, si ispira ai principi di centralità della persona, libertà di scelta, personalizzazione dei percorsi e degli interventi, partecipazione, continuità, innovazione e valutazione della qualità continua nelle prestazioni.

4. L'Azienda potrà altresì gestire altri servizi sociali, educativi, culturali e simili che gli Enti decidessero di affidarle.

Art. 4

Sede dell'Azienda

L'Azienda ha la propria sede legale a Somma Lombardo , all'indirizzo risultante all'atto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Le attività si svolgono presso la sede legale dell'Azienda e presso eventuali sedi operative dislocate nel territorio degli Enti consorziati o di Enti richiedenti i servizi.

Art. 5

Durata Azienda

1. La durata dell'Azienda viene determinata in anni venti, fatta salva la facoltà di proroga da parte degli Enti consorziati, da adattarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione. A tale fine l'Assemblea consortile nomina un liquidatore che provvede alla liquidazione del patrimonio dell'Azienda.
3. È facoltà degli Enti consorziati prorogarne la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi entro i sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili;
 - b) dal capitale di dotazione iniziale e dal suo incremento;
 - c) da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
 - d) da contribuzioni straordinarie conferite dagli Enti o da terzi;
 - e) da ogni diritto che venga devoluto all'Azienda o acquisito dall'Azienda stessa

TITOLO II

Organi dell'Azienda

Capo I: Nozioni generali

Art. 7

Gli organi

1. Gli organi dell'Azienda si articolano in tre distinte tipologie:
 - a) organi di indirizzo e controllo;
 - b) organi di gestione;

- c) organi di revisione economico-finanziaria.
- 2. Gli organi di indirizzo e controllo sono:
 - d) l'Assemblea consortile;
 - e) il Consiglio di amministrazione;
 - f) il Presidente del Consiglio di amministrazione.
- 3. L'organo di gestione dell'Azienda è il Direttore generale.
- 4. L'organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore unico.

CAPO II: L'Assemblea Consortile

Art.8

Natura, composizione, nomina, sede, durata

1. L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e controllo strategico dell'Azienda e si riunisce nella sede legale della stessa. Nella sua prima seduta elegge nel suo seno un Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea dura in carica 5 anni dalla sua elezione e decade al venir meno della propria carica presso l'Ente di appartenenza. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, questo viene sostituito dal componente dell'Assemblea consortile più anziano di età.
3. L'Assemblea è composta da un rappresentante di ogni Ente consorziato nelle persone dei rispettivi Sindaci. o dei loro delegati.
4. I Sindaci possono delegare, per gli scopi di cui al comma 2, assessori, consiglieri comunali, consiglieri d'amministrazione dei rispettivi Enti di appartenenza.
5. I rappresentanti durano in carica quanto il loro mandato di amministratori presso gli Enti di appartenenza e decadono con esso.
6. Gli Enti consorziati, nel termine di giorni quarantacinque dalla elezione dei loro organi di governo, comunicano all'Azienda il nominativo del proprio rappresentante.
7. L'Assemblea consortile è validamente costituita con la presenza della maggioranza delle quote assegnate agli Enti, così come definite nella Convenzione, e di almeno il 50% dei soci.
8. Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza delle quote presenti, con il voto favorevole di almeno 3 soci;
9. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono assunte con la maggioranza dei 2/3 delle quote assegnate.

Ad essa spetta deliberare sui seguenti atti:

- a. Nomina del Presidente e del Vice presidente dell'Assemblea;
- b. Assunzione di partecipazioni in altri enti;
- c. Determinazione degli indirizzi cui il consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- d. Nomina del consiglio di amministrazione dell'Azienda e del suo Presidente;
- e. Promozione dell'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei conti, del Direttore;
- f. Nomina del Revisore unico;
- g. Scioglimento anticipato dell'Azienda;
- h. Copertura di eventuali perdite di esercizio dell'Azienda e regime di eventuali avanzi di gestione.

Sono inoltre sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dell'Azienda i seguenti atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione:

- a. progetti di bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e di conto consuntivo, con le correlative relazioni;
- b. piano-programma annuale e pluriennale con l'indicazione degli obiettivi del Consorzio;

Capo III: Il Consiglio di amministrazione

Art. 9

Natura, composizione, nomina, sede, durata

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Azienda e si riunisce nella sede legale della stessa.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 3 (tre) membri, compreso il Presidente.
3. Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea. La scelta dei componenti viene effettuata all'interno di una rosa di candidati proposti dagli Enti aderenti. Ogni Ente può proporre fino a due candidati, secondo le modalità di scelta proprie di ogni ente. I candidati debbono comunque possedere competenza amministrativa, esperienza settoriale e piena disponibilità all'incarico.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
5. Non sono compatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di amministrazione:
 - a) gli amministratori in carica (Sindaci/Presidenti, Assessori, Presidenti del consiglio, Consiglieri comunali) ed i Revisori dei conti degli Enti aderenti all'Azienda;
 - b) i dirigenti, le posizioni organizzative ed il personale degli Enti aderenti all'Azienda, con contratto a termine, a tempo indeterminato o part time;
 - c) il personale degli Enti aderenti all'Azienda con rapporto di lavoro parasubordinato;
 - d) coloro che sono in lite con l'Azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.
 - e) i consulenti dell'Azienda e degli Enti consorziati con incarichi in essere.
6. Valgono per il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio di amministrazione la normativa vigente e, ove presente, il regolamento degli organi dell'Azienda.
7. Il Consiglio di amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono e prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri nominati. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 10

Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea unitamente allo stesso e con votazione separata, a maggioranza assoluta delle quote presenti, ed esercita i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente e, ove presente, dal regolamento degli organi dell'Azienda.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Presidente dell'Azienda e, in tale veste, assume la rappresentanza istituzionale dell'ente.

3. In caso di assenza, dimissioni o revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione le sue funzioni sono assunte da consigliere più anziano d'età.

Art. 11

Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei componenti il Consiglio contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione o dei nuovi consiglieri.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea consortile:
 - a) al verificarsi delle cause di cui al comma 5 dell'art. 9 del presente Statuto;
 - b) per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina.
4. Per la revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art.12

Attribuzioni del C.d.A.

1. Il Consiglio di Amministrazione cura l'ordinaria amministrazione e provvede al conseguimento dei fini statutari, ed in particolare:
 - a. delibera la nomina del Vice Presidente ;
 - b. delibera, in osservanza agli indirizzi, agli obiettivi ed alle direttive stabiliti dall'Assemblea, il Piano-programma dell'Azienda, individuando altresì gli obiettivi che devono essere perseguiti dal Direttore;
 - c. delibera il bilancio pluriennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo, unitamente ad una relazione che motivi anche gli scostamenti accertati rispetto alle previsioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. delibera i regolamenti interni di servizio, l'ordinamento degli uffici, l'organizzazione dell'Azienda Speciale e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - e. delibera le spese i capitoli e i contratti, non demandati al Direttore;
 - f. nomina il Direttore;
 - g. autorizza il Direttore a stare in giudizio per le liti che non riguardano la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda;
 - h. autorizza , per l'esecuzione delle spese in economia, l'accreditamento di fondi a favore del Direttore stabilendo le cautele che reputerà necessarie a garanzia degli interessi dell'Azienda;
 - i. delibera su tutti gli oggetti non demandati specificatamente all'Assemblea o al Direttore.

Art.13

Surrogazione

1. L'assemblea provvede alla surrogazione dei consiglieri cessati per qualunque motivo dalla carica entro il termine di 30 giorni dalla cessazione.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione nominati in surrogazione esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Capo IV: Il Direttore generale

Art. 14

Modalità di nomina, compiti e status giuridico

1. Il Direttore Generale dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito di selezione pubblica ai sensi della normativa vigente.
2. I compiti del Direttore Generale sono quelli previsti dalla normativa vigente e, ove presente, dal Regolamento degli organi.
3. In particolare, sono attribuite al Direttore Generale le funzioni di:
 - a. governance tecnica;
 - b. pianificazione, programmazione e controllo;
 - c. organizzazione e gestione delle risorse umane;
 - d. comunicazione.
4. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda senza diritto di voto. In tali sedi svolge anche la funzione di segretario verbalizzante.
5. Il trattamento economico del Direttore è definito dal Consiglio di amministrazione sulla base del contratto nazionale dei dirigenti Funzioni locali o di altro Contratto collettivo applicato.

Art.15

Attribuzioni

1. Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda, di cui è responsabile, cura il raggiungimento degli obiettivi che il Consiglio di amministrazione determina nel rispetto degli indirizzi, obiettivi e direttive determinati dall'Assemblea ed ha la rappresentanza legale e negoziale dell'Azienda.
2. Compete in particolare al Direttore dell'Azienda:
 - a. partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione con voto consultivo;
 - b. eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - c. sovrintendere all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Azienda, anche attuando le decisioni degli organi dello stesso; all'uopo formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie rimesse alla competenza dello stesso;

- d. rappresentare l'Azienda in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione, quando si tratti delle azioni per la riscossione di crediti conseguenti al normale esercizio dell'Azienda;
- e. dirigere tutto il personale dell'Azienda;
- f. adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi consorziali e per il loro organico sviluppo;
- g. sottoporre al Consiglio di amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi: del piano-programma, dei bilanci preventivi annuale e pluriennale economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo di esercizio;
- h. stipulare i contratti;
- i. presiedere le commissioni di gara e le licitazioni private;
- j. provvedere direttamente, sotto la propria responsabilità agli acquisti in economia ed alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda, entro i limiti e nei modi previsti dal regolamento di funzionamento e gestione, e disporre le misure disciplinari nei confronti del personale fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- k. compiere tutti gli atti di gestione ordinaria per il funzionamento dell'Azienda;
- l. Il Direttore può affidare a dipendenti o a personale esterno che ne abbiano la qualifica professionale l'incarico di sovrintendere ad una o più aree funzionali dell'azienda.

Capo V: Il Revisore dei conti

Art. 16

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti e' nominato dall'Assemblea consortile tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.
2. Al Revisore spetta un compenso, stabilito con la delibera di nomina.
3. Esso dura in carica tre anni, e non é revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
4. Il Revisore è rieleggibile e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Titolo III: Personale

Art. 17

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa è di tipo funzionale e si modula sulla attività che concretamente deve essere svolta.

2. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire.
3. La struttura organizzativa deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, e integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.
4. I principi di organizzazione cui si ispira la struttura sono i seguenti:
 - a) accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei processi di erogazione, la qualità e l'equità dei servizi e delle prestazioni;
 - b) favorire la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni ed alle domande dell'utenza;
 - c) razionalizzare il costo del lavoro del personale;
 - d) favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate.

Art. 18

Uffici e personale

1. L'Azienda ha propri servizi per il funzionamento dei quali si può avvalere di personale:
 - a. proprio;
 - b. degli Enti consorziati;
 - c. esterno.
2. Apposito regolamento per modalità ricerca e selezione del personale dispone le modalità di accesso agli impieghi, l'inquadramento del personale dipendente e le relative competenze, nonché l'organizzazione dei servizi, improntata al principio della massima flessibilità.
3. L'Azienda deve dotarsi di personale qualificato in linea con la normativa regionale dell'Accreditamento dei servizi formativi e servizi al lavoro nonché di altri servizi ad essa affidati;
4. Il trattamento economico del personale dell'Azienda sarà regolato dal CCNL Funzioni Locali o dal Contratto Formazione professionale.
5. Ai fini previdenziali si applica la normativa vigente per le aziende speciali.

Titolo IV: Gestione Economico-Finanziaria

Art. 19

Sistema di bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000 e successive modificazioni.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a. il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale. Tale piano deve comprendere: le finalità triennali dell'Azienda, i livelli previsti di erogazione dei servizi, il piano triennale degli investimenti e le modalità del loro finanziamento;

le politiche tariffarie, le politiche del personale e le forme del concorso della collettività alla migliore gestione dei servizi;

- b. il bilancio economico di previsione pluriennale, suddiviso per singoli programmi e ove possibile per progetti. Tale piano indica gli investimenti previsti e le modalità di finanziamento, prevede i costi ed i proventi della gestione distinti per singoli esercizi. Deve essere coerente con quanto contenuto nel piano programma. È scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma. Viene approvato insieme al bilancio economico di previsione annuale;
 - c. il bilancio economico di previsione annuale, redatto entro il 31 dicembre di ogni anno secondo lo schema approvato con decreto ministeriale (DM 26 aprile 1995). Al bilancio vanno allegati: il programma degli investimenti, il riassunto dei dati del conto consuntivo precedente, la tabella numerica del personale, il prospetto del fabbisogno di cassa, una relazione illustrativa dei costi e dei ricavi;
 - d. il conto consuntivo, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa. Al conto consuntivo sono allegati la relazione sulla gestione e la relazione dell'organo di revisione.
3. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 maggio di ogni anno.
 4. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea e vengono trasmessi ad ogni singolo Ente aderente in quanto atti fondamentali.
 5. Il regolamento di contabilità, ove presente, specifica ulteriormente i contenuti normativi in materia di sistema di bilancio e di relativa gestione.

Art. 20

Avanzi di gestione

1. Gli avanzi di gestione accertati dal conto consuntivo approvato dall'Assemblea, sono destinati:
 - alla copertura di eventuali perdite pregresse;
 - al fondo capitale di dotazione;
 - a fondi per il miglioramento e sviluppo dell'Azienda stessa nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea e comunque non inferiore al 50%;

Art. 21

Perdite

1. Le perdite, accertate dal conto consuntivo approvato dall'Assemblea, sono ripianate con prelevamento dal fondo capitale di dotazione e/o altre riserve. In mancanza, gli enti consorziati, su specifica richiesta dell'Azienda, dovranno provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.
2. Nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi assegnati dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente, quest'ultimo o il Direttore ed entrambi in caso di perdita di esercizio devono analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare

puntualmente i provvedimenti adottati per il suo contenimento, nonché quelli da adottare per ricondurre in equilibrio la gestione consortile.

Art. 22

Controlli

1. La vigilanza sull'amministrazione dell'Azienda è esercitata dagli enti consorziati per il tramite dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea. Tale attività trova un supporto specialistico nel Revisore unico e, qualora sia assegnato l'incarico, nella certificazione dei bilanci.

Titolo V – Norme finali e transitorie

Art. 23

Rapporti giuridici attivi e passivi

1. L'Azienda speciale consortile "Cfp Ticino Malpensa" subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del pre-esistente Consorzio-Cfp Ticino Malpensa

Art. 24

Proroga del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio in carica al momento della sottoscrizione del presente Statuto si intendono automaticamente prorogati nell'esercizio delle loro funzioni fino alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Azienda oppure alla scadenza prevista.

Art. 25

Contributi diversi

1. Gli enti consorziati potranno affidare all'Azienda - mediante appositi contratti di servizio e nel rispetto della legge - la realizzazione di ulteriori e specifici servizi o attività rientranti negli scopi istituzionali dell'azienda. Tali contributi, a carico dell'ente che commissiona l'intervento, non entrano nel computo delle quote di partecipazione ai fini della determinazione del grado di responsabilità spettante ai singoli membri dell'assemblea consortile.

